



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PAGANINI	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ARCIERI	DONATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BORSANI	LUISA CARLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2326/2016
depositato il 15/04/2016

- avverso la sentenza n. 8260/2015 Sez:18 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti impugnati:
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRC
2003
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRC
2004
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRC
2005
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRC
2006
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRC
2007

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 2326/2016

UDIENZA DEL

27/03/2017 ore 16:00

N°

4942/2017

PRONUNCIATA IL:

27/03/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28/11/2017

Il Segretario

ASSISTENTE TRIJARIQ
Salvatore CAVALIERI

R.G.A.N: 2326/2016

PROPOSTO DA: AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO

CONTROPARTE:

SENTENZA IMPUGNATA N°: 8260/18/2015 DEL 28/09/2015 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

FATTO

La contribuente in seguito alla ricezione di una cartella da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardanti gli atti di irrogazioni delle sanzioni per i periodi dal 2003 al 2007 e dal 2008 riguardo alla lista Falciani per aver omesso l'indicazione del quadro RW in relazione al fatto che deteneva capitali all'estero in un banca Svizzera HSBC di Ginevra proponeva ricorso.

La ricorrente sosteneva che nel merito era solo procuratore sul conto intestato al marito in caso di decesso o di incapacità di agire del coniuge, gli poteva subentrare come si evince dalla lettera della banca ginevrina, e che concretamente non ha operato né telefonicamente e né per iscritto sul conto del marito. Il ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che confermava la correttezza del suo operato e chiedeva il rigetto del ricorso qui presentato.

In data 28 Settembre 2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso e compensava le spese del grado.

In data 15 Aprile 2016 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano proponeva appello alla sentenza qui impugnata chiedendone la totale riforma. L'Ufficio indicava come primo motivo l'acquiescenza parziale della sentenza di primo grado relativamente all'atto di irrogazione delle sanzioni per l'anno 2008 in applicazione della legge 97/2013, e come secondo motivo indicava l'illegittimità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 c.p.c..

In data 20 Maggio 2016 si costituiva in giudizio il contribuente nella figura dei suoi difensori chiedendo il rigetto dell'appello qui presentato e per effetto la conferma dell'impugnata sentenza.

MOTIVI

La Commissione in seguito all'esame dei documenti in atti presentati accoglie parzialmente l'appello escludendo le annualità oggetto dell'accertamento che rientrano nell'applicazione del

D.L. 128/16 in merito al raddoppio dei termini e per l'effetto dichiara spirati i termini per la notifica dell'accertamento.

L'atto per gli anni dal 2003 al 2007 risulta nullo per violazione della normativa sul c.d. raddoppio dei termini di accertamento in quanto il menzionato raddoppio non opera nei casi in cui la denuncia all'Autorità giudiziaria, in ordine ad una condotta tributaria penalmente rilevante, venga presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento, come ribadito anche dalla giurisprudenza: *"qualora la notizia di un reato che comporta l'obbligo di denuncia e per il quale è previsto il raddoppio dei termini emerga in un momento successivo allo spirare del termine ordinario di accertamento, l'Amministrazione Finanziaria non può usufruire del raddoppio dei termini"* (Comm. Trib. Reg. Milano n° 382/2012; Comm. Trib. Milano - Sez. Dist. di Brescia - n° 2647/2015; Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n° 639/02/2014 e 641/02/2014). Tale orientamento, peraltro, è anche in linea con la nuova disciplina in materia, così come introdotta dal d.lgs. n° 128/2015, la quale vieta espressamente all'Amministrazione Finanziaria, una volta spirato il termine ordinario, di usare a proprio vantaggio il raddoppio di detti termini per notificare accertamenti per i quali è incorsa in decadenza. Ciò è quanto avvenuto nel caso concreto ove le operazioni di verifica e la conseguente comunicazione di notizia di reato sono state effettuate a termini ordinari abbondantemente scaduti per gli anni dal 2003 al 2007.

Pertanto questa Commissione dichiara nullo l'atto relativo alle annualità dal 2003 al 2007 e dichiara legittimo l'operato dell'ufficio rispetto alla acquiescenza sull'applicazione delle sanzioni per l'anno 2008 come previsto dalla legge 97/13.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'appello.

Spese Compensate.

Milano 27 Marzo 2017

Il Giudice Relatore



Il Presidente

